

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4515 del 05/09/2018
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 <i>l</i> CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHERO AD USO VIGNETO IN LOC. CASE LOMMI E BORGO DI GESSO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO DITTA: AZIENDA AGRICOLA BIASINI PIERLUIGI E PAOLO COD. SISTEB: PC18T0033
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4718 del 05/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 – CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL TORRENTE CHERO AD USO VIGNETO IN LOC. CASE LOMMI E BORGO DI GESSO IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

DITTA: AZIENDA AGRICOLA BIASINI PIERLUIGI E PAOLO

COD. SISTEB: PC18T0033

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizza n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n°173/2014 ;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, n°99 del 30/11/2015 e n° 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE n° 3697 del 07/03/2018, del sig. Biasini Pierluigi in qualità di rappresentante dell'Azienda Agricola Biasini Pierluigi e Paolo (C.F.-P.IVA 00350520334), volta all'ottenimento del rinnovo della concessione di cui alla determinazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po N° 112552 in data 05/10/2012 relativa all'utilizzo di area demaniale del torrente Chero ad uso agricolo a vigneto;
- vista la determinazione dirigenziale n° 12552 del 05/10/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po con la quale è stata rilasciata all'Azienda Agricola Biasini Pierluigi e Paolo (C.F.-P.IVA 00350520334) la concessione all'utilizzo di area demaniale del torrente Chero ad uso agricolo a vigneto;

PRESO ATTO:

- dell'avviso relativo alla domanda di concessione avvenuta in data 30/05/2018 sul BURERT n° 149 riguardo alla quale , nei termini previsti dalla L.R. n. 7/2004, non sono state presentate opposizioni e/o osservazioni;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n°9221 del 07/06/2018, con la quale l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po, ha trasmesso “nulla osta idraulico” favorevole con prescrizioni;

DATO ATTO CHE la ditta richiedente:

- risulta in regola con il versamento dei canoni dovuti per il periodo di validità della concessione rilasciata con determinazione dirigenziale n° 12552 del 05/10/2012 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po;
- in data 06/03/2018 ha versato l'importo di €. 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 09/08/2018 ha versato l'importo di € 583,00 a titolo canone per l'annualità 2018/2019 ;
- in data 09/08/2018 ha versato l'importo di € 127,00 quale integrazione deposito cauzionale mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta Regionale - Depositi cauzionali passivi;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione di cui all'oggetto,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

- a) di rilasciare sino al 31/12/2023 e per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, all'Azienda Agricola Biasini Pierluigi e Paolo (C.F.-P.IVA 00350520334), la concessione di aree demaniali del torrente Chero ubicate in loc. Case Lommi e Borgo di Gesso del Comune di Carpaneto P.no, identificate catastalmente:
 - sponda sinistra del torrente Chero: mappali 230/parte – 232/parte del Fg n° 49 del NCT del comune di Carpaneto Piacentino;
 - sponda destra del torrente Chero: fronte mappali 84 - 85 del Fg n° 48 e al fronte dei Mappali 33-36-38-40-51-54 e parte del mappale 231 del Fg n° 49 del NCT del comune di Carpaneto Piacentino;
 per una superficie complessiva di mq. 8.100,00 da utilizzare per uso agricolo – vigneto, secondo la planimetria allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- b) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante del presente atto;
- c) di stabilire che il canone annuale è determinato in € 583,00 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno secondo le seguenti modalità:

TRAMITE BANCA (BONIFICO CONTO CORRENTE BANCO POSTA: IBAN PA IT-94-H-07601-02400-001018766103)

OPPURE TRAMITE UFFICIO POSTALE (BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE N. 1018766103)

per i versamenti dovrà essere obbligatoriamente compilato, nello spazio relativo alla causale quanto segue:

- canone per occupazione aree demanio idrico (codice SISTEB: PC18T0033)
- anno di riferimento del canone di concessione

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nella presente concessione;
- l'importo della somma da versare a titolo canone annualità 2019, in considerazione della maggiore somma versata per l'anno in corso pari ad € 201,25, ammonta ad € 381,75;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all' "Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile -di Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po" per quanto di competenza.

La Responsabile della SAC.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

ART.1 - La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

ART.2 - Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

ART.3 - Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

-la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

-la conservazione dei beni concessi;

-la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART.4 - E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

ART.5) - La presente concessione ha efficacia sino al 31/12/2023

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

ART.6) - La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivi di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione /utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio Area Affluenti Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente.

ART.7) - Le modalità del rinnovo della presente concessione, avverrà ai sensi della L.R. 7/2004.

Alla scadenza naturale della concessione, qualora non sia stata formalizzata istanza di rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dei luoghi.

ART.8) – Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- subconcessione a terzi;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- mancato pagamento di due annualità del canone;


ART. 9) - PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO ESPRESSE CON PARERE TRASMESSO CON NOTA ASSUNTA AL PROT. ARPAE 9221 IN DATA 07/06/2018:

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza;
- E' vietata la costruzione di qualsiasi manufatto e baracche anche a carattere provvisorio e l'area non potrà essere recintata;
- L'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza;
- Nella fascia di metri quattro dalla linea di sponda attuale è vietata l'utilizzazione agricola;
- L'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Idraulica;

RINNOVO DI CONCESSIONE DI PARTE DI ALVEO PRESENTATA DAL SIG. PIETRO LUIGI BIASINI

Baraccola N.° 340
di MATTEO MOLINANI

Collegio Geometri
della Provincia di Piacenza



Foglio 48
F061049

ALLEGATO AL PROT. N.° 18968
DEL 16 MAR 2004

REGIONE EMILIA ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO BUIA, TOSCANI E BIANCHI
CATASTRO REGIONALE - Via S. Francesco



79

84

86

35

49

50

49

85

32

36

4130

51

54

57

49

231

116

49

230

14

208

206

204

6

278

272



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.